



RT

00187 Roma, I

11 GEN. 2005

Via Toscana, 12 Tel. 0647591
Telegrammi CRI ROM 00187 ROMA
Fax Prot. Gen.: 0644244534
C/C Postale N° 300004**CROCE ROSSA ITALIANA**
COMITATO CENTRALECodice Fiscale n. 01906910583
Partita IVA n. 01019341005Servizio n.7 amm.ne e Finanza
Settore Rapporti Fiscali

Servizio: _____

Protocollo N. CR1/EE/0001403/05

Rif. foglio N. _____ del _____

Allegati _____

Argomento: **Aggiornamenti IVA e
Fiscali - Donazioni**

A tutti Servizi Comitato Centrale

Ai Comitati Regionali

Ai Comitati Provinciali

Scuole II.PP. - A.S.

e p.c. Ditta D.P.C.- Sede Amministrativa
Via Vigonovese, 170
35127 Padova

Pervengono continuamente richieste di chiarimenti in merito al modo d'effettuazione delle registrazioni IVA e quesiti circa il regime fiscale di donazioni, manifestazioni di raccolta fondi etc.; l'affidamento della contabilità alla DPC ha inoltre evidenziato che non tutte le Unità seguono i medesimi criteri nelle registrazioni.

Pertanto si ritiene opportuno fornire indicazioni per unificare, per quanto possibile, le relative procedure.

Emissione fatture attive - vendite

La CRI è esonerata dall'obbligo di fatturazione, ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 1976, se la fattura non è richiesta dal cliente; ma è obbligata alla certificazione dei corrispettivi attraverso lo strumento alternativo della ricevuta fiscale.

Quando la cri è obbligata a fatturare, ogni fattura deve essere emessa in duplice copia e deve contenere:

- numero progressivo - data d'emissione ditta denominazione ragione sociale
- numero di partita IVA
- natura, qualità e quantità dei beni o servizi formanti oggetto dell'operazione
- ammontare dell'imponibile e dell'imposta distinti per aliquota.
- nelle fatture emesse riferite ad operazioni non imponibili o esenti; è obbligatorio indicare il titolo di non applicabilità dell'imposta con l'indicazione della relativa norma.

Nelle fatture emesse non soggette IVA, d'importo superiore a € 77,47, va posto il bollo (DPR642/72).

E' consentito annullare una fattura emessa errata esclusivamente emettendo una nota di credito di pari importo entro lo stesso anno solare.

REGISTRAZIONI IVA

Tutte le fatture vanno registrate sui registri IVA

- fatture passive (acquisti) vanno scritte nel momento del pagamento
- fatture attive (vendite) vanno scritte nel momento dell'emissione

Devono essere registrate anche le fatture emesse riferite ad operazioni non imponibili o esenti; in tal caso è necessario indicare il titolo di non applicabilità dell'imposta e il riferimento all'articolo di norma.

Per una corretta registrazione delle fatture sui registri IVA è fondamentale la distinzione fra **Attività Istituzionali ed Attività Commerciali**, perché diverso è il regime IVA fra i due tipi d'attività.

Per attività Istituzionali s'intendono quelle attività, previste dallo Statuto, che la CRI svolge con oneri a suo carico come per esempio le attività d'assistenza, l'attività d'emergenza, le attività di promozione della donazione del sangue etc; per queste attività la CRI non percepisce corrispettivo e non emette fatture: le fatture per gli acquisti di beni o servizi finalizzati allo svolgimento di dette attività vanno registrate "fuori campo IVA" in pratica tra gli importi con IVA non detraibile.

Eventuali contributi erogati da soggetti pubblici o privati finalizzati allo svolgimento di dette attività non costituiscono "corrispettivo".

S'intendono attività istituzionali anche quelle destinate al mantenimento e al funzionamento delle strutture e perciò le fatture per acquisti destinate a questi scopi vanno registrate come sopra detto per le attività Istituzionali.

Per attività commerciali devono intendersi tutte quelle attività, svolte o meno in base a convenzioni, per le quali la CRI percepisce un corrispettivo, sia che le prestazioni siano o non fatturate.

In questo caso le fatture attive, o comunque gli incassi non fatturati per i quali è rilasciata una ricevuta fiscale, vanno registrate nel registro delle vendite distinguendo gli imponibili e le imposte in base all'aliquota od esenzione applicabile; uguale procedura per gli acquisti, ad esempio, nel caso del Servizio di Pronto soccorso o Trasporto infermi, attività che rientra nel campo IVA anche se esente, le fatture attive (vendite) andranno registrate nella colonna IVA esente, mentre le fatture d'acquisto vanno registrate normalmente come sopra detto.

Spese Generali

Per le spese generali, per le quali non è possibile un'esatta imputazione ad attività Istituzionali o ad attività Commerciali, perché di norma si riferiscono ad entrambe (energia elettrica, riscaldamento, telefono, pulizie etc) si dovrà valutare la percentuale riferita a ciascuna dei due settori d'attività; in questo caso la registrazione della fattura andrà effettuata in parte sul campo IVA indetraibile e l'altra parte normalmente; se la valutazione della percentuale dovesse risultare di particolare difficoltà è preferibile registrare l'intera spesa nella colonna "importi con IVA non detraibile".

La procedura per le dichiarazioni annuali rimane invariata e pertanto tutte le Unità CRI dovranno inviare trimestralmente copia dei registri IVA con i totali delle vendite e degli acquisti.

I Comitati Locali invieranno trimestralmente i fogli dei registri acquisti e vendite ai Comitati Provinciali, i quali a loro volta, dopo averli consolidati con i loro dati trimestrali li invieranno ai Comitati Regionali che provvederanno al consolidamento ed all'invio allo scrivente; le province Autonome, e le Scuole II.PP. ed A.S. avranno cura, ognuno per la propria competenza, d'inviare quanto richiesto all'Ufficio scrivente.

Si rammenta la necessità che la comunicazione IVA relativa al IV trimestre di ciascun anno sia inviata entro il 15 del mese di gennaio dell'anno successivo, per consentire allo scrivente di

predisporre la dichiarazione consolidata in tempo utile, e cioè entro il 20/2 di ciascun anno solare come previsto dal DPR 435/01.

Si ricorda che l'imposta di bollo sui registri IVA (Legge 383/01 art.8) è stata soppressa, ma rimane obbligatorio numerare progressivamente tutti i fogli d'ogni registro dall'Unità interessata.

Spettacoli per beneficenza

L'Agenzia delle entrate con circolare n.34/E del 27/6/2003 ha esentato la CRI dall'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate in presenza d'attività spettacolistica.

Centri extracomunitari

Le fatture emesse per la gestione dei campi temporanei di permanenza di clandestini ed extracomunitari debbono essere emesse in regime d'esenzione IVA (DPR 633/72 art.10 n.21 Risoluzione n.188/e del 12/6/02)

Corsi didattici

Le unità CRI che organizzano corsi di vario genere rivolti all'esterno devono sempre emettere fattura.

Quando effettuano corsi nei confronti d'enti pubblici, i corrispettivi di tali corsi sono da fatturare in esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72, e della Legge 537/93 art.14 comma 10.

Per i corsi nei confronti di persone fisiche e giuridiche private occorre emettere fattura con IVA al 20%.

Sponsorizzazioni

Le fatture emesse per qualsiasi tipo di sponsorizzazione sono soggette ad IVA al 20%.

Donazioni

Donazioni di denaro

Sono detraibili soltanto le donazioni finalizzate;

Ai fini della detraibilità devono essere effettuate esclusivamente con bonifico bancario o c/c postale e con l'indicazione obbligatoria della causale.

Persona fisica: l'importo della donazione è detraibile dall'imposta nella misura del 19% fino ad un max di € 2.065,83.

Persona giuridica: versamento con possibilità di detrazione d'imposta 2% del reddito d'impresa
Riferimenti normativi: legge 388 del 23.12.2000 art.138 punto 14 – T.U. 917 del 22.12.86 integrato DLgs.460/97

Donazione di materiali destinati a beneficenza

La persona giuridica può emettere fattura senza IVA in base all'art.10 punto 12 del DPR 633/72, e può detrarre il 2% del fatturato dal reddito d'impresa nella dichiarazione dei redditi.

Esportazioni

Gli acquisti destinati verso le nazioni della Comunità Europea rimangono soggetti IVA con le stesse aliquote applicate nelle cessioni in campo nazionale.

Diversamente, invece, è possibile operare per ottenere l'esenzione dall'imposta nell'acquisto di beni da inviare nei paesi al di fuori della Comunità.

Per beneficiare della predetta possibilità, non essendo la CRI un esportatore abituale, la normativa prevede una particolare procedura, contemplata dal 1° comma lettera a) dell'art.8 DPR 633/72 (la cui interpretazione autentica è definita dall'art.13 della legge 413 del 30.12.91), denominata operazione triangolare, consistente nell'invitare il fornitore a procedere direttamente

all'esportazione acquisendo egli stesso la documentazione doganale a dimostrazione dell'avvenuta esportazione.

Pertanto la CRI per avere quest'esenzione per i materiali acquistati deve acquistare esclusivamente franca destinazione.

Comitati Regionali e Provinciali sono invitati ad informare i comitati Locali di quanto sopra.

L'Ufficio Rapporti Fiscali, (tel.064759227-8-9 e-mail tea.roggi@cri.rupa.it) come sempre, è a disposizione per ogni chiarimento possa ritenersi utile.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma 10 gennaio 2005

Il Dirigente
(Dr. Piero Brandolino)

